

SCHEDA INCASSO

DIFFIDA PER RITARDO DI PAGAMENTO

Secondo il N. 2173 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC), le casse di compensazione devono inviare una diffida soggetta a tassa al più tardi 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure a contare dalla fatturazione.

In virtù dell'articolo 34a capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), con la diffida è addossata una tassa da 20 a 200 franchi. Per la Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CC66), la tassa di diffida è attualmente di 30 franchi.

ESECUZIONE

Il N. 6010 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) stabilisce che, in caso di diffida infruttuosa, le casse di compensazione devono presentare una domanda di esecuzione in via di pignoramento **al più tardi 60 giorni** a contare dal termine del periodo di pagamento o dalla fatturazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 67 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF).

Un eventuale ritiro della domanda di esecuzione giusta l'articolo 8a capoverso 3 lettera c LEF è possibile soltanto se la cassa di compensazione riceve il pagamento **prima della notifica del precetto esecutivo**, se l'esecuzione è stata avviata erroneamente o se si tratta della prima esecuzione.

Cassa di compensazione
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CC66)